

**COMUNE DI FABBRICO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO  
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL  
CIMITERO COMUNALE***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 48 del 19 dicembre 2018*

## **INDICE**

Art. 1: Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2: Forma di gestione del servizio

Art. 3: Determinazione delle tariffe

Art. 4: Modalità di fornitura del servizio

Art. 5: Allaccio

Art. 6: Spese di allacciamento

Art. 7: Canone annuale

Art. 8: Omesso pagamento

Art. 9: Riallaccio alla rete

Art. 10: Divieti e competenze

Art. 11: Variazione nell'utenza

Art. 12: Trasferimento salma

Art. 13: Cessazione dell'utenza

Art. 14: Norme finali

# ***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE***

## **ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero comunale di Fabbrico, nel rispetto delle norme poste da:
  - Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;
  - Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
  - L.R. n. 19 del 29/07/2004: "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";
  - Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 2 Novembre 1998.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano:
  - la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.;
  - i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
  - le modalità di liquidazione, riscossione e di contenzioso;
  - individuazione delle procedure.

## **ART. 2 – Forma di gestione del servizio**

1. Il comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D.Lgs. 267/2000, svolge il servizio in amministrazione diretta o mediante altre forme di gestione dei servizi pubblici locali previste dal T.U. degli Enti locali e dal codice dei contratti.
2. Il servizio rientra tra i servizi a domanda individuale.

## **ART. 3 – Determinazione delle tariffe**

1. Le tariffe del servizio a domanda individuale sono determinate annualmente dall'organo competente, da approvarsi in sede di redazione di bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate sono applicabili con decorrenza 1 gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del bilancio in via di elaborazione.

## **ART. 4 – Modalità di fornitura del servizio**

1. Il comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale, indipendentemente dalla data di richiesta di attivazione del servizio.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il comune provvederà alla sostituzione delle lampade

anche su segnalazione dell'utente.

5. Le eventuali sospensioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice, per lavori o qualsiasi altra causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti.
6. Il comune non assume alcuna responsabilità per le interruzioni imputabili a sospensioni dell'energia elettrica, a guasti o danni causati da forza maggiore, a riparazioni alla rete, a danni derivanti da eccezionali eventi atmosferici, ad incendi ed in genere a danni derivanti dall'intervento di terzi.

#### **ART. 5 – Allaccio**

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'U.R.P. che provvederà a darne comunicazione all'Ufficio tecnico per l'attivazione dell'allaccio.
2. La richiesta di erogazione del servizio deve essere redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali ed in ogni caso deve contenere le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo del richiedente, nonché l'individuazione della sepoltura alla quale la luce è destinata.
3. Le richieste possono essere consegnate direttamente all'U.R.P., inviate per posta elettronica all'indirizzo di e-mail dell'Ufficio di riferimento o della Pec istituzionale.
4. Nel caso in cui le richieste non siano consegnate a mano, tali istanze devono pervenire con allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente.
5. Il servizio sarà attivato a cura dell'Ufficio tecnico entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta.
6. L'U.R.P. provvederà all'emissione delle fatture di pagamento.

#### **ART. 6 – Spese di allacciamento**

1. Il richiedente è tenuto al versamento della somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'allacciamento. Tale somma deve essere versata all'Amministrazione con l'emissione della prima fatturazione del canone annuale.

#### **ART. 7 – Canone annuale**

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione (vedi art. 3 comma 1).
2. Le fatture a cura del comune sono recapitate all'indirizzo indicato dall'utente in sede di richiesta di allaccio, con allegati gli appositi bollettini di c.c.postale per il pagamento. In alternativa è possibile effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul c/c indicato nella fattura stessa.
3. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata in fattura.

#### **ART. 8 – Omesso pagamento**

1. L'U.R.P. verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata in fattura e procede all'emissione di sollecito di pagamento. Tale avviso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

## **ART. 9 – Riallaccio alla rete**

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

## **ART. 10 – Divieti e competenze**

1. E' assolutamente vietato agli utenti:
  - a) manomettere gli impianti;
  - b) asportare e sostituire lampadine;
  - c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la possibilità di interrompere il servizio.
3. Sono competenze dell'utente:
  - a) la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessi di protezione;
  - b) la comunicazione di ogni guasto, anomalia o rottura dell'impianto;
  - c) la comunicazione tempestiva al comune di ogni variazione del proprio domicilio o eventualmente del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il pagamento del canone.
4. Sono competenze del comune:
  - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
  - b) la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica e il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del comune.

## **ART. 11 – Variazioni nell'utenza**

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
  - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino
  - b) il nominativo dell'interessato del bollettino
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'U.R.P. con nota sottoscritta dal cedente e dal subentrante che può essere consegnata direttamente all'U.R.P., inviata per posta elettronica all'indirizzo di e-mail dell'Ufficio di riferimento o della Pec istituzionale.
3. Nel caso in cui le richieste non siano consegnate a mano, tali istanze devono pervenire con allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente.
4. Le fatture ritornate al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 9.

## **ART. 12 – Trasferimento salma**

1. Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare una nuova richiesta di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella, loculo precedente.

## **ART. 13 – Cessazione dell'utenza**

1. Le richieste di cessazione dell'utenza devono essere comunicate all'U.R.P. con nota sottoscritta dall'intestatario dell'utenza, possono essere consegnate direttamente all'U.R.P., inviate per posta elettronica all'indirizzo di e-mail dell'Ufficio di riferimento o della Pec istituzionale.
2. Nel caso in cui le richieste non siano consegnate a mano, l'istanza deve essere inviata con allegata la fotocopia del documento d'identità del richiedente.
3. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso ed il canone annuale è comunque dovuto indipendentemente dalla data di richiesta di disattivazione del servizio.

#### **ART. 14 – Norme finali**

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento al codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.